

	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI	
	GIURIDICI ED ECONOMICI	
	TRA	
	L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA IN	
	PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. MASSIMO	
	GIUPPONI, CON SEDE LEGALE IN VIALE ELVEZIA, N.2 - MONZA	
	(C.F./I.V.A.: 09314190969)	
	E	
	L'ENTE BIOBETA S.R.L IN PERSONA DEL LEGALE	
	RAPPRESENTANTE DOTT. VITO TANTALO, CON SEDE LEGALE	
	IN VIA DANTE N.71 CESANO MADERNO (MB)	
	(C.F./I.V.A.:05869040153), PER L'EROGAZIONE DELLE	
	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESSO LA	
	STRUTTURA BIOBETA ANALISI MEDICHE SITA A CESANO	
	MADERNO (MB) IN VIA DANTE N.71	

	PREMESSO che:	
	1. con DGR n.VI/47508 del 29/12/1999 la Giunta Regionale ha approvato lo	
	schema tipo di contratto da sottoscrivere tra le Aziende Sanitarie Locali e i	
	soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di	
	ricovero e cura nonché ambulatoriale;	
	2. l'art.11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme	
	legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti	
	amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto	
	stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato;	
	1	

	3. costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del contratto una sentenza di condanna definitiva, così come previsto dall'art.80 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;	
	4. ai sensi dell'art.21 comma 5 della L.R. n.33/2009, nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario, gli Enti erogatori di prestazioni a carico del SSR sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia;	
	5. in data 16/06/2000 e s.m.i. è stato stipulato tra le Parti un contratto conforme allo schema previsto dalla DGR n.VI/47508 del 29/12/1999, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale presso la struttura Biobeta Analisi Mediche sita a Cesano Maderno (MB) ;	
	VISTA la DGR n.X/7600 del 20/12/2017 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018” in cui ai punti 3.1.3. <i>Negoziiazione e contratti</i> e 3.1.3.1. <i>Area sanitaria</i> , vengono definite le tempistiche e le modalità per la negoziazione da adottarsi per l'anno 2018, confermando le disposizioni delle Regole 2017;	
	PRECISATO che la metodologia della negoziazione da attuare nel corso del 2018 è stata illustrata da parte della Direzione strategica dell'ATS a tutti gli Erogatori sanitari e sociosanitari a contratto durante l'incontro tenutosi presso l'ATS in data 17/01/2018;	
	RICHIAMATA la DGR n.IX/4606/2012 e s.m.i. relativa agli adempimenti in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte degli Enti di diritto Privato;	
	VISTI gli artt.7 e 8 della Legge regionale n.33/2009;	
	TUTTO CIO' PREMESSO,	
	2	

	TRA	
	l'ATS della Brianza, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi	
	E	
	l'Ente Biobeta S.r.l, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Vito Tantalo	
	SI CONVIENE E SI STIPULA , ad integrazione del contratto già stipulato tra	
	le Parti in data 16/06/2000 e s.m.i., le cui disposizioni rimangono in vigore per	
	quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, quanto	
	segue:	
	Art.1	
	Oggetto e ambito di applicazione	
	Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
	successivo art.6, integrano il contratto già stipulato tra le Parti in data	
	16/06/2000 e s.m.i. e si applicano alla produzione delle attività di specialistica	
	ambulatoriale erogate a far data dal 01 gennaio 2018 rese a favore di cittadini	
	residenti in Regione Lombardia o ad essi riconducibili.	
	Art.2	
	Valorizzazione delle attività	
	Al fine di garantire la continuità dei servizi resi ai cittadini e nelle more dei	
	successivi provvedimenti regionali di attuazione della DGR n.X/7600 del	
	20/12/2017, relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale si individua,	
	fino alla sottoscrizione del contratto definitivo, una quota di risorse pari a	
	Euro 61.351,00 (sessantunomilatrecentocinquantuno/00) corrispondenti ai 4/12	
	di quanto negoziato per l'anno 2017. Il valore del contratto relativo all'intera	
	annualità sarà definito entro il 15 maggio 2018, secondo i criteri stabiliti dalla	
	3	

	DGR n.X/7600 del 20/12/2017 ed alle disposizioni in materia emanate da parte	
	della DG Welfare. Resta fermo che l'attribuzione delle risorse è subordinata alle	
	indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle	
	attività di controllo effettuate dall'ATS.	
	Le Parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato	
	applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2018 le tariffe in	
	vigore alla data di effettuazione o di chiusura del ciclo per la specialistica	
	ambulatoriale. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni tengono	
	conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti in materia di	
	rinnovi contrattuali e dell'adempimento e perfezionamento dei flussi informativi	
	di sistema.	
	Per le attività di specialistica ambulatoriale erogata da soggetti di diritto privato	
	verranno applicati gli sconti previsti dalla Legge n.296/06.	
	Relativamente alle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti fuori	
	Regione, si prende atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.X/6592	
	del 12/05/2017, Allegato 1 - punto F), la definizione di alta complessità sarà	
	modificata/aggiornata alla luce degli accordi tra Regioni in fase di	
	perfezionamento.	
	Art.3	
	Obblighi e adempimenti	
	L'Ente si impegna a garantire un'erogazione omogenea delle prestazioni nel	
	corso del 2018 nei limiti del budget contrattualizzato, mediante un'adeguata	
	programmazione delle attività, nel rispetto dei tempi d'attesa previsti dalla	
	normativa vigente.	
	L'Ente si impegna a dare seguito alle prescrizioni dell'ATS volte a garantire la	

piena applicazione della Legge n.248 del 4 agosto 2006 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario.

Art.4

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei NOC delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del DPCM LEA, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art.5

Prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica

I soggetti erogatori si impegnano ad applicare le indicazioni regionali relative alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante, escludendo qualsiasi impegno in attività in solvenza o libero professionale.

L'Ente si impegna all'utilizzo ed alla diffusione della ricetta elettronica secondo indicazioni ministeriali e regionali.

Art.6

Validità e durata

	Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l'intero esercizio 2018.	
	La parte economica di cui all'art.2, sarà rideterminata per l'intera annualità 2018	
	entro il 15 maggio 2018.	
	E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto	
	approvato con DGR n.VI/45708/1999.	
	Il presente contratto avrà validità solo quando, dopo essere stato inserito a cura	
	dell'ATS nel software gestionale della DG Welfare denominato SCRIBA, sarà	
	validato dalla Direzione stessa.	
	Art.7	
	Norme conclusive	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni	
	nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le	
	Parti in data 16/06/2000 e s.m.i. e a quanto previsto dalla DGR n.X/7600 del	
	20/12/2017 le cui disposizioni ed indicazioni si intendono integralmente	
	richiamate, approvate e sottoscritte col presente contratto. Ai sensi dell'art.15	
	comma 6 della Legge regionale n.33/2009 viene altresì espressa la piena	
	accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e	
	l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione	
	Lombardia.	
	Il presente contratto integrativo è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso	
	con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni.	
	Art.8	
	Clausola Risolutiva Espressa	
	Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art.1456 cc.	
	Il presente contratto si intende automaticamente risolto nel caso sussistano le	
	6	

cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti digitalmente.

Monza 31/01/2018

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

ATS della Brianza

Biobeta S.r.l

Dott. Massimo Giupponi

Dott. Vito Tantalo